

Dott. Stefano Bergamasco
Dottore commercialista – revisore legale
Piazza del Mandamento 74/a
37044 Cologna Veneta (Vr)
Tel 0442 411209
Mail: stefanobergamasco@studiobergamasco.it
Pec: studiobergamasco@legalmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

RELAZIONE dell'OCC

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs 14/2019, da allegare alla proposta del Piano del Consumatore formulata dalla sig.ra **Micic Maja**.

Il sottoscritto dott. Stefano Bergamasco, nato a San Bonifacio (Vr) il 26.12.1966, dottore commercialista con studio in Cologna Veneta (Vr), Piazza del Mandamento n. 74/a, gestore della crisi dell'Organismo di Composizione della crisi dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona, premesso che:

la sig.ra Micic Maja, nata a Bor (Serbia) il 27 maggio 1976 e residente a Cologna Veneta (Vr), in Piazza Duomo 2H, codice fiscale MCC MJA 76E67 Z158 G, ha presentato in data 20.06.2022 all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona istanza per la nomina di Gestore della Crisi;

in data 24.06.2022, il referente dell'indicato Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ha nominato il sottoscritto quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (allegato A) dandone formale notizia in pari data, a seguito della quale, in data 27.06.2022, ha accettato la nomina (allegato B);

la stessa sig.ra Micic Maja richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 2, al sottoscritto la stesura della relazione prevista quale elemento essenziale della procedura dal medesimo articolo;

redige la presente relazione dell'organismo di composizione della crisi.

Premessa

La sig.ra Micic Maja, cittadina serba (dal 2021 è anche cittadina italiana), è arrivata in Italia nel 1996, accolta dal futuro marito Baco Voislav che già era in Italia e che già aveva un lavoro dipendente. Inizialmente erano ospiti del cognato a San Giovanni Ilarione (Vr), e successivamente hanno traslocato prima in San Bonifacio (Vr) e poi in Cologna Veneta (Vr).

La stessa attualmente vive in un appartamento condotto in locazione in Cologna Veneta (Vr), con la figlia minore Baco Andjela, oggi studentessa universitaria; dal 2020 è ufficialmente separata dal marito Baco Vlasov, con il quale era sposata dal 1999, il quale prima della separazione era tornato a vivere in Serbia.

Attualmente lavora presso "Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro" di San Bonifacio, con mansioni di assistente socio sanitaria presso la "CTRP Casa Tezon – centro terapeutico riabilitativo protetto con utenza femminile" di Veronella (VR). Il contratto di lavoro è a part-time (al 94,74%, quasi un tempo pieno) e a tempo indeterminato.

La ricorrente dopo, aver ottenuto adeguate informazioni in ordine alla disciplina in materia di sovraindebitamento delle persone non assoggettabili alle altre procedure del CCI, ha ritenuto di procedere con la presentazione del ricorso al Piano del Consumatore ex art. 67 CCI, in quanto si trova in una situazione di sovraindebitamento per la quale non ha la possibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, né attraverso le entrate finanziarie derivanti dal suo reddito di lavoro dipendente, né attraverso l'utilizzo del suo esiguo patrimonio. Situazione di cui lei, a causa delle (sbagliate) assicurazioni fornite dal marito, non aveva avuto consapevolezza sino al mese di maggio del 2022, allorquando gli fu notificato atto di precetto per oltre 140 mila euro.

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni

La causa di indebitamento più lontana nel tempo, risale al settembre 2007, allorquando i coniugi Baco – Micic decisero di procedere all'acquisto di un immobile in Cologna Veneta, contraendo per l'occasione un mutuo ipotecario di euro 153.000 con Banca Popolare di Vicenza.

In data 29.03.2007 acquistarono quindi, in regime di comunione dei beni, dalla "Immobiliare A.E.C.I di Albiero Lino & c. sas" una abitazione per la famiglia in Cologna Veneta (Vr), e più precisamente in Via Sule n. 74/F, così iscritta al Catasto Fabbricati dello stesso comune di Cologna Veneta, foglio 5, particella n.

- 220 sub. 5, Via Sule, piano S.T. 1, categoria A/2, classe 3, vani 8, rendita catastale euro 619,75;
- 220 sub. 16, Via Sule, piano S, categoria C/6, classe 3, mq. 29, rendita catastale euro 61,41

oltre agli identificativi dei beni comuni non censibili.

Il prezzo per l'acquisto di detto immobile fu di euro 130.000, finanziato con mutuo ipotecario (che ha colpito i medesimi beni) concesso da Banca Popolare di Vicenza per un importo di euro 153.000. Detto mutuo aveva le seguenti caratteristiche:

- ✓ durata: anni 25
- ✓ tasso variabile (tasso iniziale del 4,50%)
- ✓ rata mensile: € 850,42.

Al fine di meglio definire la situazione economico-finanziaria dei coniugi, giova ricordare che nel 2005 il marito, con il concorso della ricorrente, aveva costituito una società in nome collettivo, la "Bac's snc di Baco Voislav & C", esercente l'attività di commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimenti e bevande. Dalle affermazioni assunte dalla debitrice, la stessa era stata inserita nella società per motivazioni puramente fiscali, tanto che dichiara di non aver mai partecipato né alla gestione dell'attività, né alla vita sociale: tutto infatti era

gestito dal marito che, stante le affermazioni della stessa, di fatto operò per pochi mesi nel primo anno di attività, e poi la abbandonò per riprendere a lavorare con il fratello che era titolare di un'azienda di autotrasporto.

Dalle ricerche effettuate non si è stati in grado di desumere la reale redditività dell'attività svolta dalla società "Bac's snc di Baco Voislav & C": si è stati in grado solo di dedurre, esaminando la dichiarazione dei redditi della ricorrente relativamente ai seguenti anni, il reddito imponibile fiscale della società:

- Anno 2005 reddito della società: perdita euro 114
- Anno 2006 reddito della società: perdita euro 1.030

Si registra quindi un andamento negativo (se non altro nei primi due anni), ma si presume che tale andamento sia proseguito anche dopo se già nel 2009 (e quindi a quattro anni dalla sua costituzione) essa venne messa in liquidazione per volontà dei soci, i quali non ottenevano quindi dalla stessa i guadagni sperati.

Poiché si risale molto indietro nel tempo non è stato possibile per il sottoscritto ricostruire compiutamente il reddito disponibile di tutto il nucleo familiare nel 2007; purtuttavia il sottoscritto evidenzia quanto segue:

1. il reddito della ricorrente era limitato a quello riconducibile alla partecipazione nella predetta società, e da redditi da lavoro dipendente di importo molto esiguo.

Interrogando infatti il "cassetto fiscale" della stessa, si riscontra quanto segue:

- a) anno 2004 - redditi certificati da terzi euro 281 (31 gg di lavoro);
- b) anno 2005 – redditi certificati da terzi euro 358 (30 gg di lavoro);
- c) anno 2007 – redditi certificati da terzi euro 4.034 (164 gg di lavoro);

(allegato C)

delineando quindi una situazione lavorativa precaria e occasionale. Solamente nel 2010 infatti la ricorrente ottiene una occupazione fissa, presso la "Cooperativa Sociale Cercate" con sede Verona, come operatrice sociale presso una casa di riposo per religiose in Cologna Veneta. Occupazione che terrà stabilmente sino a giugno del

2018, allorquando troverà impiego in altra cooperativa sociale con sede in Monteforte d'Alpone (Vr);

2. l'importo del mutuo erogato superava abbondantemente il 100% del valore dell'immobile così come risulta dall'atto di compravendita (130.000). Anche a voler considerare gli oneri notarili e di trasferimento, l'ammontare del mutuo erogato appare del tutto sproporzionato;
3. la contenuta situazione reddituale della ricorrente rende plausibile la circostanza rimarcata dalla stessa nel ricorso, circa la sua sudditanza (psicologica e materiale) rispetto alle decisioni del marito. La stessa infatti ben difficilmente avrebbe potuto realmente ipotizzare di acquistare un immobile ed indebitarsi per oltre 150 mila euro sapendo di possedere solamente un reddito di poche migliaia di euro.

In questo contesto, si può pertanto affermare che l'assunzione dell'obbligazione in capo alla sig. Micic Maja era priva, allo stato delle cose, di una qualsiasi ragionevole previsione di adempimento in quanto la stessa era sostanzialmente titolare di un reddito inadeguato a far fronte al pagamento delle rate di rimborso del finanziamento. Tale constatazione deve essere assunta in riferimento allo stato di fatto delle cose, mentre appare infondato "trasferirla" con riferimento alla diligenza impiegata dalla debitrice: infatti qui, essa non è stata proprio in grado di esprimersi in merito, non ha avuto voce nell'operazione, tutto era già stato definito e programmato dal marito: pertanto neanche un giudizio sulla diligenza impiegata della ricorrente può essere espresso.

Pur nella limitata disponibilità di informazione (sono infatti necessari documenti risalenti ad oltre 15 anni fa, oramai non più nella disponibilità della ricorrente e oltretutto riferiti anche alla posizione reddituale del marito dal quale oggi è separata), sembra quindi potersi affermare che il soggetto finanziatore (l'allora Banca Popolare di Vicenza) abbia operato una insufficiente valutazione del merito creditizio (quantomeno della sig.ra Micic Maja), in quanto non ha ponderato con attenzione e prudenza le limitate disponibilità reddituali della ricorrente.

Il credito di Banca Popolare di Vicenza è stato successivamente ceduto, ed in virtù delle intervenute cessioni, alla data attuale l'attuale creditore risulta essere "AMCO – Asset Mangement Company spa", la quale interviene per mezzo della mandataria Igera Italia spa.

La seconda ragione di indebitamento risale al 2019, allorquando la ricorrente, decise di procedere alla acquisizione di una autovettura utilitaria, per esigenze lavorative. Si è detto più sopra infatti che nel 2018 la ricorrente trovò lavoro in Monteforte d'Alpone, che dista da Cologna Veneta una ventina di chilometri, per la cui percorrenza usò, durante i primi mesi, una vecchia autovettura procurata dall'allora marito. Date le pessime condizioni del veicolo, la ricorrente decise di procedere alla acquisizione di una utilitaria che le permettesse di recarsi al lavoro (che comprendeva anche turni notturni) in sicurezza, senza rischi di guasti, fermi auto o altri problemi che il precedente mezzo invece presentava. L'indebitamento fu quindi contratto per l'acquisizione di un bene non voluttuario ma strettamente necessario per recarsi al lavoro in condizioni di sicurezza. Anche il tipo di autoveicolo (modello, cilindrata, marca) fanno intendere che l'acquisito fu mirato e coerente con le possibilità (prospettiche) del nucleo in quel momento.

Per tale acquisto la debitrice ha fatto ricorso ad un finanziamento chirografo erogato dalla FCA Bank spa, ovvero dalla società finanziaria espressione della casa automobilistica FCA Italy spa (ex gruppo Fiat), con un piano di ammortamento che prevede 54 rate di euro 283,50 euro.

La ricorrente nel periodo di imposta 2019 aveva un reddito netto complessivo di euro 15.105, determinato quale sottrazione dall'imponibile fiscale delle imposte sul reddito così come risultanti dal modello fiscale 730/2020 ottenuto dalla consultazione del "cassetto fiscale". Se si considera la circostanza che in detto periodo il reddito complessivo familiare era sicuramente composto anche dal reddito di lavoro dipendente del marito allora convivente (le cui dichiarazioni fiscali NON è stato possibile recuperare), ed ipotizzando per esso un reddito di lavoro dipendente di mille euro netti mensili per tredici mensilità, si ottiene un reddito complessivo familiare $(15.105 + 13.000) = 28.105$. Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 68 CCI, si consideri ora l'assegno sociale per l'anno 2019 (ovvero

l'anno in cui il ricorrente ha assunto il finanziamento), determinato nella misura di euro 457,99 mensili per tredici mensilità, e lo si moltiplichi per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE, che per 4 componenti (così all'epoca era infatti composto il nucleo), corrisponde a 2,46, ottenendo quindi un reddito annuo necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita pari ad euro $(457,99 \times 13 \times 2,46) = 14.647$.

Il reddito disponibile dedotto di quest'ultimo è quindi fissato in euro $(28.105 - 14.647) = 13.458$, somma ampiamente congrua per sostenere una rata mensile di euro 283,50 (ovvero euro 3.402 annui) di rimborso del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura. Purtroppo il soggetto erogatore il finanziamento avrebbe dovuto attivare le più elementari indagini finanziarie (per esempio l'accesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia) ed avrebbe avuto contezza che nella segnalazione del mese gennaio 2019 (ma anche dicembre 2018 e precedenti) AMBRA spv srl (una società che nel frattempo era divenuta titolare del credito) aveva indicato, con riferimento alla ricorrente Micic Maja, la posizione di sofferenza per l'importo di euro 143.651. Questa circostanza (che, si ripete, era di facile riscontro per un soggetto qualificato quale è una società finanziaria) avrebbe dovuto indurre FCA Bank ad avere maggiore cautela e prudenza nell'accordare il nuovo finanziamento chirografo, proprio perché presentava profili di rischio non compatibili con la situazione debitoria della ricorrente (e del marito). Oltretutto, avrebbe potuto indurre i coniugi (ma, per qui interessa, la ricorrente) alla consapevolezza che il residuo debito bancario generato con Banca Popolare di Vicenza non era stato cancellato (come loro credevano), ma era ancora, quantomeno, esistente. Il gestore della crisi ritiene pertanto che la valutazione espressa dal finanziatore (FCA Bank spa) non possa essere corretta rispetto alla complessiva situazione economica, finanziaria e debitoria del nucleo familiare al momento della concessione del finanziamento.

Rispetto alla diligenza impiegata, il gestore della crisi osserva che la ricorrente ha assunto una obbligazione mensile di euro 283,50 a fronte di un reddito netto mensile personale di euro $(15.105 : 13) = 1.161,90$. Considerando il concorso del reddito del marito al

mantenimento del nucleo familiare, e sempre nell'assunto della mancata consapevolezza del residuo debito bancario, si ritiene che la ricorrente abbia utilizzato la dovuta diligenza nell'assumere detta obbligazione, e quindi abbia agito con prudenza e ragionevolezza, in quanto ha impegnato una quota del 24,40% delle proprie entrate nette mensili: quota che non minava (al tempo) i complessivi equilibri finanziari familiari.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Dalle informazioni assunte e da quanto emerge dall'esame della documentazione prodotta agli atti, le ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte dalla ricorrente possono essere facilmente ricollegate alle ridotte disponibilità finanziarie ed economiche rispetto all'ammontare complessivo della ricostruita posizione debitoria della stessa. Infatti a fronte di un odierno reddito disponibile mensile di circa 1.585 euro, l'ammontare dei debiti è di ben euro 149.337,63, di cui euro 143.650,69 riferiti al residuo mutuo ipotecario che la dichiarante riteneva oramai inefficace nei confronti suoi e del marito, così come quest'ultimo le aveva sempre fatto ritenere, e a cui lei sempre aveva fatto fede, quantomeno sino a maggio del 2022 allorquando le fu notificato l'atto di precetto dal creditore AMCO.

Anche dalla analisi delle scelte operate dalla ricorrente nei periodi successivi alla esecuzione immobiliare, si può notare che la stessa ha sempre assunto nuove obbligazioni nei limiti della propria disponibilità finanziaria, rispettando quindi il limite di indebitamento rimborsabile sulla base delle reali e concrete disponibilità finanziarie derivanti dal proprio lavoro.

Il sottoscritto gestore infatti ritiene che, al netto della prima posizione debitoria, la ricorrente abbia poi, nel corso degli anni, tenuto un atteggiamento congruo in relazione ai finanziamenti successivamente accesi per l'acquisizione di ordinari beni e servizi ritenuti essenziali per la gestione familiare e/o per recarsi al lavoro, il cui reddito è rimasto l'unica entrata certa su cui poter contare.

In secondo luogo è da tener conto anche del fatto che a partire dalla seconda metà del 2019 la ricorrente si è separata dal marito e pertanto ha dovuto accollarsi l'intero onere del

sostentamento familiare, con un concorso del marito di soli 100 euro (euro 50 per ogni figlia). Concorso che in un primo momento era stato ipotizzato in euro 500 mensili ma che in sede di accordo finale è stato dalla controparte artatamente ridotto e a cui la ricorrente ha aderito pur di ottenere in tempi celeri la desiderata separazione.

Infine in terzo luogo il Covid, con le note restrizione che purtroppo hanno interessato tutti noi nel corso del 2020: restrizioni che hanno ridotto i redditi disponibili e che di conseguenza hanno generato delle marginali insolvenze come quelle esposte dalla ricorrente relative ad alcuni canoni di locazione ed a spese condominiali residuali.

Ciononostante, la ricorrente sino a maggio del 2022 non versava in condizioni di cosciente sovraindebitamento: la stessa ha più volte dichiarato che non aveva consapevolezza del residuo debito bancario, perché convinta che con la vendita forzata della abitazione su cui gravava l'ipoteca il debito fosse stato completamente cancellato.

Vale infine a questo punto evidenziare che se dal totale dell'indebitamento si toglie, per astratto, il debito bancario con AMCO, l'indebitamento residuo si attesta ad euro 5.686,94, somma del tutto contenuta e a fronte della quale la capacità reddituale della ricorrente appare sicuramente sufficiente per un regolare e totale pagamento, tanto che si potrebbe sostenere che, in tale ipotesi, la ricorrente non presenterebbe nemmeno la condizione di "sovraindebitamento".

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

La ricorrente ha depositato in sede di accesso all'Organismo di Composizione della Crisi la seguente documentazione:

- istanza all'OCC dell'Ordine dei dottori commercialisti di Verona;
- atto di precetto e contestuale notifica del titolo esecutivo – attore Iqera Italia spa, notificato il 4.5.2022;

- atto di pignoramento di crediti presso terzi – attore Iqera Italia spa notificato il 20.06.2022;
- contratto di locazione della propria abitazione;
- lettera di richiesta spese condominiali;
- bollette enel, unicoge (gas), acque veronesi scarl, telefono relative agli ultimi mesi precedenti la domanda
- tassa rifiuti 2020 pagata 28.12.2021
- estratto conto bancario trimestrale Intesa San Paolo filiale di Cologna Veneta al 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020, 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021 e dichiarazione in ordine alla mancata produzione degli e/c bancari riferiti agli anni 2017/2018/2019 per irreperibilità informatica;
- autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 in ordine alle poste attive e passive della propria situazione reddituale economica;
- documento di sintesi del 30.11.2020, riferito al contratto di finanziamento per l'acquisto autovettura;
- polizza assicurazione scadenza 14.02.2022 autovettura rateizzata in 10 rate mensili;
- attestazione di presentazione formalità (ex certificato di proprietà) relativo all'autoveicolo targato FV320AN;
- modello 730/2022 riferito ai redditi 2021
- modello 730/2021 riferito ai redditi 2020
- modello 730/2020 riferito ai redditi 2019
- modello ISEE presentato in data 7/2/2022
- cedolino paga riferito al mese di aprile 2022
- dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia resa ai sensi del dpr 445/2000
- copia della carta identità e del codice fiscale della ricorrente

Il sottoscritto gestore della crisi ha esaminato tutta la documentazione esibita e, successivamente, integrata con la seguente:

- copia del decreto di omologazione della separazione consensuale n. cronol. 4377/2020 del 30.06.2020 RG. 1260/2020 e copia delle note di trattazione scritte del 03.06.2020 a firma del procuratore avv. Annunziata Ciampi;
- copia dichiarazione resa in data 06.01.2023, della figlia Baco Sofija resa all'Ambasciata d'Italia a Belgrado con la quale essa dichiara di essere residente in Serbia, località Bor, e di chiedere l'iscrizione all'AIRE del comune di Cologna Veneta;
- estratto conto bancario trimestrale Intesa San Paolo filiale di Cologna Veneta al 31.03.2022, 30.06.2022, 30.09.2022, 31.12.2022 e lista movimenti contabili da home banking riferito al periodo 01.01.2023-14.02.2023;
- copia certificato di proprietà e carta di circolazione dell'autoveicolo targato FV320AN
- copia dell'atto di compravendita del 29.03.2007 a rogito notaio dott. Muraro di Chiampo (Vi), rep. 36.907 racc. 8.721, relativo all'acquisto immobiliare connesso al mutuo ipotecario;
- copia del mutuo ipotecario della medesima data e medesimo notaio, rep. 36.908 racc. 8.722, con iscrizione ipotecaria sui beni acquistati (cfr. punto precedente);
- atto di pignoramento di crediti presso terzi (secondo) – attore Iqera Italia spa notificato il 27.07.2022;
- tassa rifiuti 2022 pagata 30.01.2023
- avviso di accertamento tassa automobilistica regionale riferita all'anno 2020, notificata il 21.12.2022;
- estratto conto al 30.11.2022 emesso da FCA Bank spa, con elencazione di tutti gli addebiti e dei pagamenti effettuati sino a tale data;
- avviso di liquidazione del modello 730/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate – DPL di Verona emesso in data 23.11.2022;
- copia cedolini paga riferiti alla retribuzione dei mesi di ottobre/novembre/dicembre 2022 e gennaio 2023;

- estratto movimenti contabili riferito al conto corrente postale n. xxxxxxxx8436 dal 20.11.2022, ottenuto tramite accesso home banking al portale dedicato di Poste Italiane spa;
- copia bollette utenza gas, enel e acque veronese scarl, riferite ai mesi settembre – ottobre 2022;
- modello CU certificazione Unica dei redditi relativi all'anno 2021 e all'anno 2022 della figlia Baco Andjela;
- cartella di pagamento agenzia delle entrate – riscossioni n. 122 2022 00268805083001 per euro 175,91 notificata nei primi giorni del 2023.

Il sottoscritto gestore ritiene che la stessa risulti adeguata ai fini di una esauriente e dettagliata ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, in quanto permette la ricomposizione dell'ammontare sia complessivo che dettagliato della esposizione debitorie e delle poste attive della ricorrente

Ai fini di controllare ed attestare l'attendibilità dei dati e della documentazione presentata, il sottoscritto ha quindi:

- richiesto ed ottenuto dalla Banca d'Italia l'accesso ai dati registrati presso la Centrale Rischi, da cui emergono le segnalazioni a carico della ricorrente;
- richiesto ed ottenuto dalla Banca d'Italia l'accesso ai dati registrati presso l'archivio CAI, da cui non emergono segnalazioni a carico della ricorrente;
- richiesto ed ottenuto da Experian Italia spa, Crif e Consorzio Tutela Credito (CTC) l'accesso alle loro banche dati, ottenendo risposte coerenti con le esposizioni rilevate e indicate nel ricorso;
- richiesto ed ottenuto l'accesso al Pubblico Registro Automobilistico di Verona, il cui esito ha confermato la titolarità dell'unico bene mobile registrato indicato dalla ricorrente nell'istanza all'Organismo di composizione della crisi e nel ricorso;
- richiesto visura catastale presso "Agenzia delle Entrate - servizi catastali", ottenendo esito negativo;
- ispezionato le trascrizioni immobiliari presso la Conservatoria "Agenzia delle Entrate, servizio di Pubblicità Immobiliare", analizzando le stesse e trovando conferma

dell'acquisizione immobiliare del 2007, della iscrizione ipotecaria volontaria del 2007 e di quella giudiziale del 2010 da parte di Equitalia Nomos spa, e del finale decreto di trasferimento immobiliare giusto decreto del Tribunale civile e penale di Verona n. 30625 del 07.10.2014; si è riscontrato altresì l'assenza di ulteriori trascrizione a favore, confermando quindi l'assenza di proprietà immobiliari, neanche per quote;

- ispezionato presso il Registro delle Imprese di Verona, l'archivio protesti, riscontrando esito negativo per la ricorrente;
- ispezionato presso il Registro delle Imprese, riscontrando la partecipazione posseduta e le schede personali complete, da cui è emersa la veridicità e fondatezza degli elementi indicati dai ricorrenti in tema di attività commerciali svolte.

In ordine poi al contenuto minimo previsto dall'art. 67 CCI, si dà atto che detta documentazione risulta essere a corredo del ricorso stesso.

Nello stesso sono infatti indicati:

- l'elenco nominativo di tutti i creditori, con indicazione delle rispettive somme e delle eventuali cause di prelazione;
- la consistenza e la composizione del patrimonio;
- gli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- gli stipendi e le altre attività della debitrice e del suo nucleo familiare, con indicazione separata di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
- le dichiarazioni dei redditi relativi ai tre anni precedenti (ove i termini per la presentazione siano scaduti), per le quali il sottoscritto ne ha verificato l'attendibilità, attraverso la consultazione ed il successivo riscontro dei dati contenuti nel rispettivo "cassetto fiscale" (ovvero gli archivi dell'Agenzia delle Entrate riservati ad ogni singolo contribuente), come segue:
 - Modello 730/2020 redditi 2019 inoltrato all'agenzia delle entrate con prot. 23541260371 - 0000183 del 3/9/2020;
 - Modello 730/2021 redditi 2020 inoltrato all'agenzia delle entrate con prot. 16515738460 - 0000222 del 7/7/2021;

- Modello 730/2022 redditi 2021 inoltrato all'agenzia delle entrate con prot. 21172619389 - 0000228 del 17/6/2022;

Il gestore della crisi può dichiarare che essi documenti risultano **completi**, in quanto riassumono tutte le posizioni patrimoniali attive e passive, indicando altresì le fonti di reddito di cui oggi gode la ricorrente, e altresì **attendibili** perché riscontrati attraverso le indagini e le ispezioni eseguite.

In particolare, il sottoscritto ha infatti riscontrato:

- il deposito in c/c bancario con gli estratti conto rilasciato dall'istituto di credito alla data indicata Intesa Sanpaolo c/c n. 45654/1000/00003791 da cui risulta un saldo a credito di euro 86,09
- il deposito in c/c postale dalle interrogazioni on-line con utilizzo degli strumenti informatici attraverso il dedicato portale web: estratto home banking BancoPosta n. 5333.1711.6744.8436 da cui risulta un saldo a credito di euro 35,66 alla data del 13.02.2023;
- libretti autoveicolo posseduto dalla ricorrente con le visure attuali rilasciate dal Pubblico Registro Automobilistico di Verona comunicate al sottoscritto in data 28.09.2022 con pec;
- redditi percepiti riferiti agli ultimi mesi (ottobre/novembre/dicembre 2022 e gennaio 2023) con i cedolini paga della ricorrente ed i rispettivi accrediti nel conto corrente postale;

In merito alle valutazioni estimative delle attività, si riscontra quanto segue:

- per l'autovettura si fa riferimento a stime e valutazione per tipo, modello, casa costruttrice ed anno di produzione simili a quella dell'autoveicolo di proprietà della ricorrente, riscontrabili sulle riviste specializzate, ottenendo valori molto vicini alla stima prodotta. Si ritiene pertanto che quest'ultima possa essere accolta come indicativa del suo possibile valore commerciale.

In merito infine alle posizioni debitorie della ricorrente, si precisa quanto segue:

- debiti verso AMCO – Assets Management Company spa, con riscontro dell’atto di precetto di Iqera Italia spa, in qualità di sua mandataria, notificato alla debitrice in data 04.05.2022,
- debiti verso agenzia delle entrate - riscossione: il gestore, in risposta alla comunicazione formulata dall’OCC ai sensi e per gli effetti del comma 1-quinquies legge 3/2012 in data 4.7.2022, ha ricevuto certificazione del credito rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 05.07.2022, dalla quale non emergevano carichi pendenti. Successivamente la debitrice ha ricevuto un avviso di liquidazione di imposta relativo alla dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2019 e riportante un debito di imposta di euro 530,70, per indicazione errata di carichi familiari; per tali debiti, si è riscontrata la veridicità degli importi indicati in ricorso;
- debiti verso INPS: il gestore della crisi ha avuto accesso al “cassetto previdenziale” della stessa, riscontrando che non vi sono posizioni debitorie
- debiti tributari verso enti locali: il gestore, in risposta alla propria richiesta formulata con Pec del 12.07.2022, ha ricevuto dalla Regione Veneto la certificazione di debiti per tasse automobilistiche non versate; successivamente in data 21.12.2022 alla debitrice è stato notificato avviso di accertamento per una annualità già ricompresa nella precedente certificazione rilasciata al sottoscritto. L’importo perciò è stato aggiornato con l’indicazione anche delle sanzioni e degli interessi accertati.
- debiti tributari verso enti locali: il gestore, in risposta alla comunicazione formulata dall’OCC ai sensi e per gli effetti del comma 1-quinquies legge 3/2012, in data 08.02.2023 ha ricevuto degli uffici fiscali del comune di Cologna Veneta comunicazione riportante i dati riferiti al debito per Tassa Rifiuti per l’anno 2021 e 2022 di Cologna Veneta; si precisa che detto importo è stato rettificato per un intervenuto pagamento dell’annualità 2021 non prontamente recepito dalla banca dati del creditore;
- debiti verso Immobiliare Guà srl, proprietaria dell’immobile presso cui la ricorrente abita: il gestore ha ricevuto in data 27.01.2023 apposita dichiarazione dalla creditrice

riportante i canoni di locazione non pagati e riferiti ai periodi dicembre 2019, aprile e maggio 2020 (periodo covid);

- debiti per spese condominiali: il condominio, al cui interno vi è l'appartamento condotto in locazione dalla debitrice, non è dotato di amministratore in quanto non obbligato ai sensi del codice civile; tuttavia i condomini, di comune accordo, hanno incaricato uno di loro a provvedere ai conteggi delle spese ed alla ripartizione. In data 27.01.2023 il gestore della crisi ha ricevuto apposita comunicazione con indicazione delle residue spese condominiali ancora dovute dalla ricorrente per complessivi euro 483,00 (fermo restando quelle maturande nel corrente anno 2023, non ancora quantificate);
- debiti verso FCA Bank spa: l'estratto conto rilasciato dalla creditrice è aggiornato al 30.11.2022 e riporta un saldo a debito di euro 4,16 (per marginali ritardi pregressi) ed un saldo a scadere di euro 3.402,00 (ultima scadenza 13.11.2023). Sono stati riscontrati i pagamenti successivi al 30.11.2022 e sino alla data odierna, verificandone l'esatto adempimento. Si precisa che il presentando Piano prevede anche il pagamento della rata scadente il 13.03.2023 e la successiva sospensione (in esso sono ricomprese infatti solo le rate scadenti a partire dal mese di aprile 2023 e sino al termine);
- debiti verso agenzia delle entrate – riscossioni: si è riscontrata la correttezza della cartella di pagamento n. 122 2022 00268805083001 per euro 175,91, somma che risulta pertanto effettivamente dovuta alla Camera di Commercio di Verona per diritti camerali riferiti al 2019, notificata nei primi giorni del 2023.

Da ultimo, il sottoscritto gestore della crisi può affermare che dall'esame della documentazione consegnata e reperita non risultano, alla data di redazione della presente relazione, atti della debitrice impugnati dai creditori.

Indicazione presunta dei costi della procedura.

I costi della procedura sono riconducibili al compenso spettante all'Organismo di Composizione della crisi, ed al costo legato agli oneri bancari per la tenuta del conto corrente bancario che sarà aperto in caso di esito positivo del ricorso e ad esclusivo servizio del piano, non preventivandosi altre attività legate all'esecuzione dell'accordo. Non sono infatti previste cessioni di immobili, né procedure di recupero di attività e/o beni da far rientrare nel patrimonio della sovraindebitata, né il ricorso a consulenze tecniche e/o legali.

Il compenso spettante all'Occ è stato determinato sulla base dei criteri stabiliti nel Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24.09.2014, nella misura del minimo così calcolato, ed ulteriormente ridotto del 40%. Esso è stato preventivato nell'importo di euro 1.837,54 (allegato D).

Per quanto riguarda gli oneri bancari, si stima in euro 150 annui la spesa necessaria per la tenuta del conto corrente dedicato, per l'imposta di bollo e per le spese di gestione (bonifici, commissioni ecc.).

Attestazione sulla fattibilità del piano del consumatore

Nell'espletamento del proprio incarico il sottoscritto professionista svolgente funzioni di Gestore della Crisi ha fatto riferimento alla documentazione prodotta dalla debitrice, nonché alla ulteriore documentazione acquisita tramite l'accesso alle banche dati appositamente interrogate.

Sulla base dell'esame della documentazione agli atti e degli ulteriori accertamenti effettuati si può ritenere che i dati esposti nel piano siano veritieri.

L'attivo messo a disposizione del soddisfacimento dei creditori è pari ad € 8.100,00 e deriva esclusivamente dalle entrate disponibili (retribuzione netta, assegno unico inps – poi detrazione fiscale - e assegno alimentare) per i prossimi 54 mesi, al netto delle spese di mantenimento familiare.

In merito alle indicate spese per il mantenimento, il gestore rileva che l'importo stimato dalla ricorrente risulta essere compatibile con la spesa media riferita ad un nucleo familiare

composto di due componenti, gravato da un canone locatizio di euro 450 mensili. Si rappresenta un certo grado di rigidità delle spese, in quanto esse non appaiono comprimibili oltre il dato indicato. Anzi potrebbe configurarsi il rischio di un aumento dei costi legato alle utenze energetiche, anche se i dati riferiti alle ultime bollette sembrano essere ancora sopportabili dalla ricorrente.

In conclusione, considerato quanto previsto dal piano e quanto esposto nella presente relazione, lo scrivente gestore della crisi ritiene che la proposta avanzata dalla debitrice sig.ra Micic Maja ai creditori sia fattibile, fondandosi su ipotesi di entrate realistiche e prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano del consumatore presentato dalla debitrice contiene, come illustrato nel ricorso, l'integrale pagamento (rateale) dei creditori muniti di privilegio ed un pagamento parziale e rateale del ceto creditorio chirografo, nella percentuale prevista del 2,74%.

Il gestore della crisi ha valutato anche l'alternativa ipotesi liquidatoria dell'intero asse patrimoniale. In tale contesto il sottoscritto ha ipotizzato la stima della somma che ipoteticamente si potrebbe ottenere in esecuzione di una procedura di liquidazione controllata dell'intero patrimonio della debitrice ai sensi e per gli effetti degli art. 268 e seguenti del CCI.

L'unico bene di proprietà della debitrice è rappresentato dall'autovettura Alfa Mito targata FV320AN, il cui valore alla data odierna è stimato in euro 8.700. Ipotizzando l'alternativa procedura liquidatoria e considerando che la ricorrente non ha altro mezzo per poter recarsi al lavoro e per la gestione familiare (si ricorda infatti che la stessa è residente a Cologna Veneta, cittadina priva di stazione ferroviaria e collegata con i paesi limitrofi solamente con il servizio di trasporto locale ATV con orari incompatibili con gli orari ed i turni di lavoro della sig.ra Micic Maja), si ritiene verosimile che una eventuale istanza al giudice di mantenimento in uso dell'autoveicolo sino al termine della procedura liquidatoria sia ottenibile. Si ritiene

pertanto di dover ipotizzare un valore di realizzo in corrispondenza del termine di cui all'art. 282 CCI, ovvero decorso un triennio dall'apertura della procedura di liquidazione.

In tale ipotesi, a tale futura data l'autovettura sarebbe al suo settimo anno di immatricolazione. Dall'esame delle percentuali di svalutazioni delle autovetture private rinvenibili dalle riviste specializzate, si può stimare un tasso di svalutazione (dopo 7 anni) del 80% del costo sostenuto per l'autovettura nuova: riscontrato che la ricorrente ha sostenuto un costo di euro 14.790 al momento della prima immatricolazione (dato rinvenibile dalla visura comunicata dal Pra più sopra indicata), si ottiene pertanto un valore di stima di mercato (proiettato, si ripete, al termine della liquidazione controllata) arrotondato di euro 2.960. A questo valore occorre poi togliere tutti i costi legati alla procedura di esecuzione che necessariamente si debbono sostenere e tener conto altresì di almeno un probabile insuccesso di vendita (è noto infatti le vendite in esecuzione portano a ricavare un valore sensibilmente inferiore a quello risultante da perizia, sia per le dinamiche di offerta, sia per la natura di un bene che oggettivamente avrà sette anni di vita, sempre prescindendo comunque dal suo stato d'uso a tale data futura): si può stimare l'insieme di tali aspetti in una decurtazione di almeno il 30%, ottenendo quindi il valore netto (dell'autovettura) di euro 2.072. Posto che l'autovettura non è oggetto di diritti reali o personali di terzi, si deduce che detta somma, al pari delle eventuali altre, concorre in pieno al soddisfacimento dell'intera massa creditizia.

Alle somme così stimate occorre aggiungere la quota di reddito della ricorrente che residuerà dopo aver detratto la somma che a titolo mantenimento della stessa e della sua famiglia il Giudice stabilirà nell'ipotetica procedura liquidatoria. Assumendo che detta somma sia compatibile con gli importi indicati nel proponendo Piano del Consumatore e che pertanto residui una somma mensile di euro 150,00, e sempre nell'ipotesi che ai sensi dell'art. 282 CCI la procedura termini dopo 3 anni dalla sua apertura, si può stimare una somma di euro $(150 * 36) = 5.400$.

I restanti beni posseduti dalla sig.ra Micic Maja attengono alla sfera familiare (mobilio, arredi, piccoli elettrodomestici e simili), e pertanto appaiono sottratti alla procedura liquidatoria.

La somma disponibile in conto corrente infine risulta essere mediamente di poche decine di euro, e pertanto il suo ammontare nel giudizio di convenienza non è rilevante.

In sintesi il patrimonio della debitrice potrebbe, nelle migliori delle ipotesi, essere liquidato con un ricavato netto di € (2.072 + 5.400) = € 7.472.

E' di tutta evidenza quindi che l'alternativa liquidatoria consentirebbe una massa attiva inferiore a quella offerta nel proponendo Piano del Consumatore che invece prevede una somma complessiva di € 8.100. Posto che in entrambe le procedure le somme in prededuzione possono essere stimate in pari misura, e quelle destinate al soddisfacimento delle pretese dei creditori privilegiati trovano uguale ed intera capienza, se ne deduce che ai creditori chirografi verrebbe destinata, nell'ipotesi liquidatoria, una somma inferiore a quella che invece viene proposta dal piano. Sulla base delle presenti considerazioni il sottoscritto gestore della crisi ritiene pertanto che il Piano del Consumatore presentato dalla sig.ra Micic Maja risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

A conclusione della presente relazione ex art. 68, comma 2, CCI e delle considerazioni sopraindicate, il sottoscritto gestore della crisi,

rilevato

- che è stato esaminato il piano del consumatore ex art. 67 CCI che prevede il pagamento integrale dei debiti assistiti da privilegio ed il pagamento del ceto chirografo nella percentuale del 2,74% con utilizzo delle disponibilità derivanti dalle entrate future per i prossimi quattro anni e mezzo, al netto delle somme necessarie per il mantenimento familiare;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati ottenuti con le informazioni reperibili dalle banche dati pubbliche;

ritenuto

- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla attendibilità della documentazione prodotta,
- che i dati esposti nel piano del consumatore trovano sostanziale corrispondenza;
- che l'elenco dei beni e dei diritti risulta completo e consente l'immediato riscontro delle attività che compongono il patrimonio del debitore;
- che l'elenco dei creditori e della natura dei crediti consente di individuare il loro ammontare e le cause di prelazione;

ATTESTA la fattibilità concreta del piano;

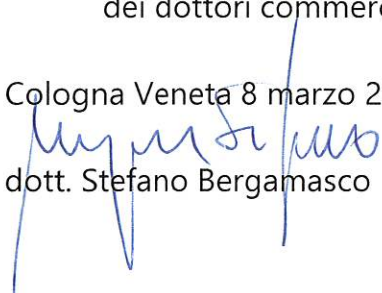
ESPRIME un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;

ESPRIME un giudizio positivo sulla probabile convenienza del Piano del Consumatore così come proposto dalla ricorrente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si omettono, perché già presenti alla domanda di liquidazione, i documenti là allegati. Si allegano qui invece:

- A. copia della nomina di gestore della crisi della sig.ra Micic Maja da parte dell'Occ istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona;
- B. dichiarazione di accettazione ed indipendenza del sottoscritto ai sensi e per gli effetti del d.m. 24 settembre 2014, n. 202;
- C. estratto cassetto fiscale relativo ai redditi percepiti negli anni 2004, 2005 e 2007
- D. preventivo costi e spese n. 33 del 15.11.2019 redatto dal referente dell'Occ dell'Ordine dei dottori commercialisti di Verona

Cologna Veneta 8 marzo 2023


dott. Stefano Bergamasco